



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmil.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

**(in attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. e
relative norme di attuazione)**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI A.M.I.A. VERONA S.P.A.
NELLA SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2018
CON DELIBERAZIONE N. 16/2018**

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI

Indice

TITOLO I – Disposizioni generali

CAPO I – Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto, finalità e principi
- Art. 2 Processo di approvvigionamento

CAPO II – Norme e principi comuni

- Art. 3 Norme e principi comuni alle procedure di gara
- Art. 4 Le forme contrattuali
- Art. 5 Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori
- Art. 6 Determina a contrarre
- Art. 7 Responsabile del procedimento
- Art. 8 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 Limiti di importo

TITOLO II – Procedure di affidamento

CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

- Art. 10 Procedura aperta
- Art. 11 Procedura ristretta
- Art. 12 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- Art. 13 Affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00
- Art. 14 Affidamento lavori di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 - Affidamento di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria
- Art. 15 Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 2.000.000,00
- Art. 16 Indagine di mercato

CAPO II - Modalità di svolgimento delle gare

- Art. 17 Pubblicità
- Art. 18 Requisiti di partecipazione alle gare
- Art. 19 Oneri di sicurezza e costo della manodopera
- Art. 20 Criteri di aggiudicazione
- Art. 21 Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo
- Art. 22 Commissione giudicatrice
- Art. 23 Chiarimenti ed integrazioni
- Art. 24 Contenuto delle offerte
- Art. 25 Modalità di presentazione delle offerte
- Art. 26 Offerta incongrua
- Art. 27 Unica offerta
- Art. 28 Albo fornitori aziendale

TITOLO III – Esecuzione dei contratti

CAPO I - Gestione dei contratti

- Art. 29 Consegna delle prestazioni
- Art. 30 Garanzie degli operatori economici
- Art. 31 Garanzie a favore di terzi
- Art. 32 Pagamenti
- Art. 33 Penalità
- Art. 34 Modifica dei contratti
- Art. 35 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 36 Subappalto
- Art. 37 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 38 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 39 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

TITOLO IV – Disposizioni finali

CAPO I – Disposizioni finali

- Art. 40 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 41 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 42 Rinvio
- Art. 43 Entrata in vigore – Norma transitoria

TITOLO I –Disposizioni generali

CAPO I – Disposizioni preliminari

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale di AMIA Verona SpA (di seguito, Società), nei limiti di spesa riportati negli articoli seguenti, per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, elencati nell'Albo Fornitori aziendale, necessari e strumentali all'esercizio delle funzioni ad essa riservate.
2. Campo di applicazione del Regolamento: tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi sottoscritti dalla Società e necessari per l'attuazione dell'attività istituzionale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e dei R.S.U..
3. Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ll) e nn) del d.lgs. 50/16 e s.m.i. (in appresso "Codice"), i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione di opere ed impianti.
4. Per contratti di appalto di servizi si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ss) del Codice quelli aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nella precedente lettera nn) e ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto Codice.
5. Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice quelli aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
6. Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisto di beni e servizi con modalità semplificate e termini ridotti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, pubblicità, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica.

Art. 2

Processo di approvvigionamento

1. Le forniture, i servizi ed i lavori oggetto di acquisizione da parte della Società sono, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli elencati nell'Albo Fornitori aziendale alla voce "Categorie merceologiche", pubblicate e liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet di Amia Verona S.p.A.
2. La Società utilizza il presente Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture che riguardano, indistintamente, tutte le attività dell'azienda sottoposte all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici, ivi comprese le attività di natura commerciale, di officina conto terzi e le attività inerenti la vendita di beni e/o materiali, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei competenti organi aziendali di escludere tali ultime fattispecie qualora, per motivi di urgenza e/o necessità operative contingenti legate ad esigenze di mercato non risulti possibile, conveniente od opportuno ricorrervi.

CAPO II – Norme e principi comuni

Art. 3

Norme e principi comuni alle procedure di gara

1. Le disposizioni del presente Regolamento si conformano alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva comunitaria 2014/24/UE, come recepita nell'ordinamento giuridico dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

3. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche, previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

Art. 4

Le forme contrattuali

1. I contratti possono essere stipulati con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, da redigersi secondo modalità elettroniche o in forma cartacea, secondo le prassi aziendali e nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per i contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, la stipula può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.

3. La forma dei contratti è stabilita di volta in volta dal Responsabile del procedimento, senza necessità di specifici atti e/o provvedimenti che ne rilevino la natura.

4. La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorso 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti nelle *more* della stipula del contratto.

5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico e nel caso di procedura negoziata fino a € 150.000,00 per i lavori e fino a 221.000,00 per forniture e servizi.

6. Il contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o dai responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

7. Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.

8. A pena di nullità i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi.

Art. 5

Programmazione degli acquisti di beni, servizi e lavori

1. In analogia a quanto disposto dall'art. 21 del Codice e compatibilmente con il bilancio e le risorse finanziarie disponibili, la Società adotta il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi ed eventualmente il programma triennale di lavori, ed eventuali aggiornamenti annuali, di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, con decorrenza dal 2018, utilizzando gli emanandi schemi-tipo redatti dai Ministeri competenti. Il programma degli acquisti di forniture, servizi e lavori viene aggiornato entro la fine di ciascun anno sulla base dei consuntivi degli anni precedenti.

2. Con apposito provvedimento del Direttore Generale si procede, periodicamente ed in relazione alle necessità rilevate, alla individuazione di massima del Responsabile del procedimento di ciascuna procedura, secondo l'ordine di elencazione delle Categorie Merceologiche presenti nell'Albo Fornitori. Successivamente, in fase di avvio di ogni singolo procedimento si provvede a confermare o meno la nomina del RUP precedentemente individuato attraverso l'emissione degli appositi modelli denominati MAC (Modulo Accompagnamento Commessa) previsti nel Sistema Qualità aziendale nonché mediante la redazione della specifica determina a contrarre, di cui al successivo articolo.

Art. 6

Determina a contrarre (M.A.C.)

1. La determina a contrarre è l'atto nel quale la Società espone le ragioni che giustificano la volontà di sottoscrivere un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.

2. La determina a contrarre esprime la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La determina deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto ed il riferimento agli strumenti di programmazione economico finanziaria della Società;
- d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali allegate;
- e) i termini e la durata certi del contratto;
- f) le eventuali penali, garanzie e fidejussioni;
- g) le modalità di scelta del contraente;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la forma del contratto;

4. La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società, ovvero sulla base di apposite deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

5. Stante l'organizzazione interna del lavoro, la prassi e le procedure informatizzate gestite dalla Società, nonché agli effetti del vigente sistema certificato della qualità aziendale, viene adottato il cd. "Modulo di Accompagnamento della Commessa" (M.A.C.), documento sintetico e riassuntivo di tutte informazioni previste al precedente punto 3.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto, la Società nomina un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 31 del Codice dei Contratti. Il RUP individuato dalla Società è strettamente correlato alla/e specifica/e categoria/e merceologica/e e/o lavoro/i elencati nell'Albo Fornitori.

2. Il Responsabile del procedimento è, di norma, il Direttore Generale della Società o un Dirigente o un dipendente con funzioni direttive.

3. Nell'avviso di gara e/o nell'invito a formulare offerta in gara viene indicato il nominativo del Responsabile del procedimento, che è l'unico abilitato a corrispondere alle richieste di chiarimenti in merito alla procedura di gara.

4. Per i lavori, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un dipendente tecnico anche di qualifica non dirigenziale, nominato prima della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti ai precedenti) ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nell'ambito degli affidamenti di appalti. Per i lavori di importo pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, il RUP è in possesso almeno, alternativamente: a) di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore e di anzianità di servizio ed esperienza almeno decennale nell'ambito degli affidamenti di appalti di lavori; b) di laurea triennale in architettura o ingegneria o titoli equipollenti, di abilitazione all'esercizio della professione e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno 3 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori; c) di laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori.

In caso di assenza di figura idonea in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo e il DG valuta se, in relazione al particolare oggetto della gara, sia necessaria una struttura di supporto esterno.

Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso almeno, alternativamente: a) di laurea triennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell'ambito degli affidamenti di appalti di lavori; b) di laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di lavori.

5. Per i servizi e le forniture il RUP deve essere un dipendente in possesso di adeguata esperienza professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare. Per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP è in possesso almeno, alternativamente: a) di un diploma di istruzione di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni maturata nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di forniture e servizi; b) di laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle suindicate attività; c) di laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività suindicate. Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il RUP possiede il diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica, e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività suindicate.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di forniture e servizi.

In caso di assenza di figura idonea in organico, il DG può nominare RUP anche un dipendente privo del possesso di uno dei requisiti richiesti e affidare lo svolgimento delle relative attività di supporto ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di cui alle vigenti linee guida ANAC, in possesso dei prescritti requisiti di legge.

6. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

7. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

8. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

9. La carenza in organico, di cui al precedente comma 8, è attestata dal Direttore Generale.

10. Il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

12. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

13. Ove ritenuto necessario, il RUP si avvale del supporto tecnico/amministrativo di dipendenti in organico, anche di altri uffici rispetto a quello di appartenenza, per l'istruttoria di alcune funzioni relativamente al procedimento per il quale è stato nominato. Inoltre, in relazione alla specifica fase istruttoria del processo di selezione del fornitore o del prestatore di servizi, il RUP si avvale del supporto del Settore Appalti e Contratti, secondo le specifiche necessità all'occorrenza rilevate.

Art. 8

Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

2. Nell'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

3. In relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti.

4. Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora il RUP ritenga opportuno distinguere i ruoli e comunque, per gli appalti di importo superiore a 500.000,00 euro, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene ad opera del Direttore Generale, su proposta del RUP, tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza, in relazione all'oggetto del contratto.

5. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

6. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.

7. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 9

Limiti di importo

1. Le procedure di cui al presente Regolamento per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, attualmente fissate in:

a) **€ 5.548.000,00** per gli appalti di lavori;

b) **€ 221.000,00** per gli appalti di forniture e di servizi;

c) **€ 750.000,00** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.

2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

3. Gli importi degli affidamenti di forniture, servizi e lavori non possono essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Non configura frazionamento artificioso la suddivisione dell'affidamento che sia giustificata da specifiche ragioni tecniche, legate alla omogeneità e funzionalità del prodotto, esplicitate in apposita relazione dal Responsabile del procedimento ed autorizzata dalla Direzione Generale. In ogni caso, gli affidamenti complessivamente considerati non devono superare il limite della soglia comunitaria in materia di forniture e servizi, nell'annualità.

4. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento dei contratti aventi durata certa è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile presunto moltiplicato per quarantotto.

5. Per i contratti di durata indeterminata, ove tale durata risulti, pertanto, solo presunta, il riferimento del termine contrattuale sarà subordinato all'esaurimento dell'importo massimo stanziato di spesa previsto nell'appalto.

6. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.

7. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:

a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;

b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali o dell'adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto in danno;

c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze impiegate nelle prestazioni.

8. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

TITOLO II – Procedure di affidamento
CAPO I – Procedura aperta, ristretta, negoziata

Art. 10

Procedura aperta

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

2. Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

3. Per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

4. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 20 del presente Regolamento, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

Art. 11

Procedura ristretta

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni. Anche alle procedure ristrette si applicano le disposizioni contenute al comma 4 dell'articolo 10 del presente Regolamento.

3. La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante la preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge.

4. L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

Art. 12

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione, nella determina a contrarre di cui all'art. 6, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei seguenti casi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. L'offerta si considera inappropriata se l'operatore economico non possiede i requisiti di qualificazione, generali e speciali, richiesti dalla Società, ai fini dell'ammissione alla negoziazione;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, oppure la concorrenza è assente per motivi tecnici, perché non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli;

c) nella misura strettamente necessaria, quando ragioni di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alla Società.

3. Nei contratti relativi a forniture, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Società ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

4. Nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita:

a) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

b) per la ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla Società, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie comunitarie.

5. Nei contratti relativi a lavori e nei contratti relativi a servizi, la procedura negoziata è, inoltre, consentita per l'esecuzione di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio appaltato o dell'opera progettata o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue il servizio o l'opera iniziale, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Società, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.

6. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di mobili o di beni immobili registrati.

7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 13

Affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00

1. La procedura per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 si realizza con la produzione del Modulo Accompagnamento Commessa (M.A.C. e Allegato generico), la redazione di successiva, apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale o del Condirettore, nei limiti delle deleghe loro assegnate, e con l'emissione dell'Ordine, successivamente trasmesso al fornitore.

2. Le acquisizioni, di cui al presente articolo, possono avere luogo, a discrezione del RUP, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante l'individuazione diretta del fornitore o del prestatore di servizi, purché adeguatamente motivata, accedendo agli Elenchi ufficiali degli iscritti all'Albo Fornitori aziendale, e la successiva compilazione del MAC e dell'Allegato generico;
- b) mediante una previa selezione informale tra gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori aziendale in numero minimo di tre, ove presenti, gestita direttamente dal RUP, con la collaborazione dei funzionari del reparto interessato, e la successiva compilazione del MAC e dell'Allegato generico;
- c) mediante la pubblicazione sul sito web aziendale di un "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'acquisizione di domande di partecipazione da parte di potenziali fornitori, ove esistenti, qualora non risulti iscritto alcun operatore negli appositi Elenchi oppure nel caso in cui sia ritenuto necessario per assenza di specifiche categorie merceologiche all'interno dell'Albo;
- d) mediante amministrazione diretta, se e qualora vi siano le adeguate risorse del caso; per tale modalità sarà necessario redigere uno specifico provvedimento interno senza necessità di produrre il MAC ed i relativi allegati.

3. Il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, sulla base della valutazione comparativa delle offerte ricevute, dando adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione). Qualora la fornitura del singolo bene, servizio o lavoro sia stimata di importo inferiore a € 5.000,00 il RUP autorizza l'affidamento diretto sulla base della congruità della spesa, senza necessità di motivare la scelta del fornitore, ricorrendo agli operatori economici iscritti nell'Albo Fornitori, con il principio della rotazione, ferma restando la necessità di procedere alla verifica del possesso dei requisiti minimi di legge in capo all'affidatario, ai fini del pagamento del corrispettivo. In caso di assenza di potenziale fornitore iscritto nell'Albo, il RUP è autorizzato ad effettuare la ricerca sul libero mercato.

4. La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. Pertanto, l'affidamento diretto o l'invito anche all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

In alternativa all'applicazione del criterio della rotazione, il RUP ha facoltà di trasmettere l'invito a tutti gli operatori economici che risultano, in quel momento, regolarmente iscritti negli appositi elenchi dell'Albo Fornitori aziendale relativamente alla rispettiva categoria merceologica oggetto della procedura, ivi compreso l'operatore economico già affidatario, purché iscritto nell'Albo.

5. E' facoltà della Società applicare le disposizioni in tema di "clausola sociale" di cui all'art. 50 del Codice.

6. Gli acquisti di materiali e mezzi d'opera o la somministrazione di manodopera, necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, sono ammessi per importi inferiori ad € 40.000,00 IVA esclusa.

Art. 14

Affidamento lavori di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 - Affidamento di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 nonché i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici in numero proporzionato all'importo ed alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 10 (per i lavori) ed a 5 (per servizi e forniture), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure attingendo i relativi nominativi dall'Albo fornitori. In ogni caso, la Società ha facoltà di invitare tutti gli operatori qualificati nell'Albo per la categoria merceologica o per il lavoro o il servizio di riferimento. La medesima procedura si applica anche nel caso di lavori da eseguire in amministrazione diretta, per l'acquisto e il noleggio di mezzi.

2. La procedura di affidamento prende avvio con il medesimo iter procedurale previsto per gli acquisti inferiori a € 40.000,00.

3. L'Ufficio Gare predispone la documentazione di gara e l'eventuale schema di contratto, ove ritenuto necessario, propedeutici all'espletamento della procedura di affidamento e definisce, di concerto con il RUP, i criteri di aggiudicazione della gara ed i requisiti di qualificazione dei concorrenti.

4. I documenti di gara sono sottoposti all'approvazione del Direttore Generale e sottoscritti dal competente RUP.

5. Una volta selezionati gli operatori economici da invitare, con le modalità di cui al comma 1, l'Ufficio Gare dispone la spedizione dell'invito a presentare offerta, preferibilmente mediante PEC oppure, quando ciò non sia possibile, a mezzo lettera/plico cartaceo.

6. L'invito contiene almeno i seguenti elementi/documenti:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, l'importo complessivo stimato;
- b. i requisiti generali di idoneità professionale e quelli economico/finanziari ovvero tecnico/organizzativo richiesti per la partecipazione alla gara;
- c. il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;

- d. la durata del contratto;
 - e. il criterio di aggiudicazione e nel caso di O.E.V. gli elementi di valutazione dell'offerta e la relativa ponderazione. Nel caso di prezzo più basso, le ragioni che motivano la scelta di tale criterio;
 - f. le eventuali penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. le eventuali garanzie richieste;
 - i. il nominativo del RUP;
 - l. il CIG;
 - m. lo schema di contratto, ove previsto, nonché Capitolato speciale d'appalto, disciplinare tecnico ovvero specifiche tecniche.
7. Si applicano le disposizioni in merito alla "clausola sociale", di cui all'articolo 50 del Codice.
8. Al fine di garantire il numero minimo di operatori economici da invitare alla gara o in casi di particolare specialità della prestazione, la Società può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'Albo, previa consultazione diretta dei potenziali candidati da parte del RUP.
9. Conclusa la procedura di gara si provvede alla redazione di apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale o del Condirettore, nei limiti delle deleghe loro assegnate, con la successiva sottoscrizione del contratto, ove previsto, nel rispetto dei termini di legge, e con l'emissione finale dell'Ordine trasmesso al fornitore.

Art. 15

Affidamento lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00

1. I lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero mediante l'Albo fornitori. Resta fermo il principio di rotazione negli inviti e la possibilità della Società di invitare tutti gli operatori economici qualificati nell'Albo per la specifica categoria di lavori.
2. Gli operatori economici si qualificano in base al possesso di attestazioni SOA per categoria e classifica adeguati ai lavori oggetto di affidamento.
3. Si applicano le disposizioni in tema di "clausola sociale", di cui all'articolo 50 del Codice.
4. Per la divulgazione degli inviti alle gare la Società può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'Albo, al fine di garantire il numero minimo di operatori economici da invitare alla procedura o in casi di particolare specialità della prestazione.
5. Conclusa la procedura di gara si provvede alla redazione di apposita determinazione di affidamento a firma del Direttore Generale o del Condirettore, nei limiti delle deleghe loro assegnate, con la successiva sottoscrizione del contratto, ove previsto, nel rispetto dei termini di legge, e con l'emissione finale dell'Ordine trasmesso al fornitore.

Art. 16

Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato, ove prevista, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

2. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti.

3. L'indagine di mercato avviene mediante la pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse" sul profilo di committente, nella sezione "bandi di gara". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 (cinque) giorni per motivate ragioni di urgenza.

4. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici. La Società si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare anche mediante sorteggio pubblico.

CAPO II – Modalità di svolgimento delle gare

Art. 17

Publicità

1. I bandi ed avvisi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme previste dal Codice.

2. In relazione all'oggetto del contratto da concludere, ovvero al valore del medesimo, il RUP adotta le modalità di pubblicazione degli atti e provvedimenti relativi alla procedura previsti dalla normativa vigente.

Art. 18

Requisiti di partecipazione alle gare

1. La Società indica nei bandi e nelle lettere di invito a gara i requisiti minimi per la partecipazione degli operatori economici, garantendo la più ampia concorrenzialità, in conformità alla normativa vigente in materia.

2. I bandi e le lettere d'invito relativi a tutte le gare indette dalla Società prevedono, quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, impiegati nelle prestazioni.

3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi di imprese, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o del consorzio, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, sono indicati negli atti di gara.

4. Nelle gare di lavori, forniture o servizi non è ammessa la contemporanea partecipazione di imprese singole e associate o consorziate. Allo stesso modo non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la partecipazione di un operatore economico che si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 19

Oneri di sicurezza e costo della manodopera

1. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni ed i servizi di natura intellettuale), di qualsiasi importo, la Società evidenzia nel bando di gara (o nella lettera di invito) l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.
2. I concorrenti alle gare, per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, devono indicare nella propria offerta economica, sia gli "oneri interni della sicurezza", sia il "costo della manodopera", che saranno - eventualmente - sottoposti a verifica di anomalia.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, per i contratti di forniture con posa in opera e per i servizi di natura intellettuale, l'adempimento posto a carico del concorrente ai sensi del punto 2 non deve essere soddisfatto.

Art. 20

Criteri di aggiudicazione

1. I criteri di aggiudicazione sono indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali sia stato predisposto un dettagliato Capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene, di regola, avuto riguardo solo al minor prezzo offerto.
3. In ogni caso, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato:
 - a) per i lavori di importo fino a € 1.000.000,00 con utilizzo della procedura negoziata;
 - b) per i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000,00, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo di utilizzare la procedura ordinaria di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sulla base del progetto esecutivo, con eventuale ricorso al meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del Codice;
 - c) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
 - d) per i servizi e le forniture di importo fino a € 40.000,00;
 - e) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
4. Per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili dalla Società oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.
5. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività della Società, richiedendo approvvigionamenti frequenti, al fine di assicurare la continuità della prestazione.
6. Qualora si proceda all'aggiudicazione dei contratti utilizzando il criterio del minor prezzo, la Società provvede a dare adeguata motivazione della scelta effettuata nel bando o nella lettera di invito. Nella motivazione, la Società giustifica la sussistenza degli elementi alla base della deroga ed attesta che attraverso l'utilizzo del criterio del minor prezzo non è avvantaggiato un particolare fornitore.
7. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione della gara è disposta in favore del concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e quelli economici, in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.

8. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono anche conto dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.

9. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.

10. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

11. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

12. La Società rimane libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per gli elementi e sub-elementi di natura qualitativa; in ogni caso, può eventualmente utilizzare due sistemi alternativi:

a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;

b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

13. La Società può, in ogni caso, applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:

a) avere basi scientifiche, ove applicabile e consentito dalla natura dell'appalto;

b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto;

c) essere non discriminatorio, ovvero far sì che se un'offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un'altra, anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;

d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

14. Di norma, sono sempre aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali;

b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è almeno pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto);

c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a € 40.000.00.

15. Nel caso che la Società proceda a più gare d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurare una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell'operatore che partecipa a più di una gara, della documentazione relativa all'affidamento di importo più elevato, purché ciò sia menzionato nelle altre offerte.

16. Nel caso si preveda che un'impresa possa risultare aggiudicataria di un solo affidamento tra quelli in gara, l'offerta della impresa risultata vincitrice sarà automaticamente esclusa dalla partecipazione alle gare successive.

17. Le gare concomitanti devono essere svolte secondo l'ordine decrescente di valore degli affidamenti.

18. Lo stesso principio si applica anche nel caso di gara suddivisa in lotti.

Art. 21

Svolgimento della gara con il criterio del minor prezzo

1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la seduta di gara è pubblica, se relativa ad appalti di importo superiore ad euro 40.000,00, ed è presieduta dal Direttore Generale o suo delegato, dal RUP (se compatibile) o dal Responsabile dell'Area/Settore/Ufficio competente, con l'assistenza di due testimoni.

2. Il Presidente della commissione di gara procede:

a) all'apertura delle buste, all'accertamento della integrità dei sigilli ed alla verifica della validità e completezza delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentati dai concorrenti, escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di invito;

b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi o dei ribassi percentuali offerti.

3. Delle operazioni di gara vengono redatti appositi verbali, che non hanno valore di contratto.

4. Per gli affidamenti inferiori a 40.000,00 euro gli adempimenti sopra menzionati sono applicati a discrezione del RUP competente.

Art. 22

Commissione giudicatrice

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti in gara debba essere effettuata da una commissione giudicatrice, essa è presieduta, di norma, dal Direttore Generale o suo delegato o dal RUP, se ritenuto opportuno dal Direttore.

2. Alla nomina dei commissari provvede il Direttore Generale, in base alle deleghe ad esso conferite dal CdA.

3. La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto dell'affidamento.

4. I commissari interni devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati con l'osservanza del principio di rotazione degli incarichi.

5. I commissari esterni sono selezionati dalla Società, con le modalità e le procedure indicate dal Codice, tra soggetti iscritti nell'Albo dei commissari istituito presso l'A.N.AC., in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di istituzione dell'Albo dei commissari, la scelta è riservata al Direttore Generale per delega del CdA.

6. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara e, nel caso di commissari esterni, la relativa composizione, con i curricula, i compensi ed il costo complessivo, sono pubblicati prima dell'insediamento sul profilo di committente della Società nella sezione "Bandi di gara", nella pagina del rispettivo appalto.

7. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".

8. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.

9. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

10. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.

11. Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.

12. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione giudicatrice.

13. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

14. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 23

Chiarimenti ed integrazioni

1. Nel corso dell'esame della documentazione prodotta dai concorrenti o delle offerte, il Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice, può richiedere all'offerente elementi integrativi o esplicativi, non potendo però invitare lo stesso a fornire, oltre i termini di presentazione delle offerte, elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 24

Contenuto delle offerte

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi amministrativi, tecnico-qualitativi ed economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nella lettera d'invito e nel disciplinare di gara.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso percentuale o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida l'indicazione più vantaggiosa per la Società.

Art. 25

Modalità di presentazione delle offerte

1. I plichi contenenti l'offerta devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la dicitura "*Contiene offerta per la gara.....*".
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando, dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, previa consegna a mano, a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata, in modo da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato, nei termini previsti.
3. La Società non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o della ritardata ricezione degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

Art. 26

Offerta incongrua

1. Non si procederà all'aggiudicazione della gara qualora l'offerta, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, sia ritenuta incongrua/inattendibile/inaffidabile ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, ove ritenuto opportuno dal medesimo. Tale giudizio deve risultare da provvedimento scritto, adeguatamente motivato.

Art. 27

Unica offerta

1. La Società può procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea e congrua, ad insindacabile giudizio della Società, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara.
2. Qualora l'unica offerta valida sia ritenuta inidonea/incongrua, l'appalto non viene aggiudicato e l'offerente non ha diritto ad alcun compenso o rimborso di sorta, neanche a titolo risarcitorio.

Art. 28
Albo fornitori

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Società provvede all'aggiornamento dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria o classe di importo, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.
2. Di norma, ai fini dell'iscrizione dei fornitori nell'Albo, la Società acquisisce dai candidati o d'ufficio: a) dichiarazioni di insussistenza di cause ostative ex art. 80 del Codice; b) dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti speciali di qualificazione.
3. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti.
4. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo fornitori nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione.
5. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata, a campione, prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di O.D.A., per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

TITOLO III – Esecuzione dei contratti
CAPO I – Gestione dei contratti

Art. 29

Consegna delle prestazioni

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale o documento firmato anche dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.
2. Per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il documento di consegna è sostituito dall'emissione degli ordini di esecuzione delle forniture o servizi.
3. La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni frazionata, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

Art. 30

Garanzie degli operatori economici

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.
2. La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere, a propria discrezione, dalla richiesta di garanzia, in rapporto all'importanza dell'appalto, qualora l'importo della prestazione sia inferiore alle vigenti soglie comunitarie.
3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.
4. Si prescinde, di norma, dalla cauzione definitiva di cui al comma 4, qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 40.000,00.

Art. 31

Garanzie a favore di terzi

1. La Società provvede al rilascio di garanzie e polizze fideiussorie a favore di terzi, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto.
2. Al Direttore Generale è conferito il potere di firma per la sottoscrizione di garanzie e polizze fideiussorie a favore di enti pubblici e privati, concessionari di infrastrutture pubbliche (ANAS, RFI) ecc.

3. Nel caso di polizze fidejussorie, il responsabile del servizio sottopone la stipula della polizza all'organo competente, previa indagine di mercato effettuata dalla società di brokeraggio assicurativo risultata aggiudicataria del relativo appalto; nel caso di fidejussioni bancarie si farà riferimento agli istituti bancari che operano la gestione dei conti correnti dell'azienda.

Art. 32 **Pagamenti**

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.

2. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione secondo le modalità gestionali ed informatiche in uso.

3. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni che viene autorizzata mediante apposite operazioni condotte sul gestionale dell'azienda.

4. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

5. I termini di pagamento sono fissati, di norma, in 60 gg. data fattura fine mese. Farà fede il timbro "PERVENUTO" della Società. Il Direttore Generale può ridurre tale termine in casi particolari, adeguatamente motivati.

6. In caso di ritardato pagamento delle forniture, servizi e lavori, si applica quanto previsto dal d.lgs. 231/02 e s.m.i.. Il pagamento è comunque disposto previo accertamento della rispondenza della prestazione alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

7. I pagamenti saranno, comunque, subordinati alla verifica degli adempimenti fiscali (art. 48-bis, D.P.R. 602/73) e contributivi (DURC) vigenti.

8. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore e i suoi sub-contraenti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 33 **Penalità**

1. In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai Capitolati Speciali.

2. Il Direttore Generale della Società è competente a valutare la proposta del RUP, sentito il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni cinque per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'operatore economico, con le modalità stabilite dai Capitolati Speciali di gara.

Art. 34
Modifica dei contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, previa approvazione da parte del Direttore Generale.

2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei seguenti casi:

- modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;

- modifiche rese necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;

- modifiche necessarie a motivo di circostanze imprevedute e imprevedibili per la Società, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive e l'applicazione del limite quantitativo al valore di ciascuna modifica; tra le suddette circostanze, rientrano le sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o i provvedimenti di autorità ed enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- sostituzione dell'aggiudicatario dell'appalto iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali, ad esempio, causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;

- nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è:

A) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

B) inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

3. Sono inoltre considerate sostanziali le modifiche che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;

3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Sono, invece, modifiche non sostanziali del contratto, quelle che la Società può stabilire nei documenti di gara, mediante l'indicazione anche di soglie di importo.

4. Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni (forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 35

Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, se nominati o, in ogni caso, dal RUP, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni. La sospensione può essere ordinata anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra i quali l'interruzione sopravvenuta dei finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
2. L'appaltatore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.
3. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.
4. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'appaltatore.
5. Nel caso di forniture e servizi, nell'imminenza della scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

Art. 36

Subappalto

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni del Codice, salva diversa indicazione da parte della Società.
2. Il subappalto, ove consentito, è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.
3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.
4. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento delle prestazioni.
5. In deroga al comma 4, la Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

Art. 37

Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
2. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.
3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.
4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
5. E', altresì, ammessa, in casi particolari, la cessione dei crediti anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati, purché tale cessione risulti adeguatamente motivata e palesi il necessario carattere di eccezionalità per la quale viene concessa.

Art. 38

Verifica di conformità dell'appalto

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo, mediante l'emissione del Certificato di Ultimazione della Prestazione (CUP) a firma del RUP. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).
2. Le fatture pervenute in dipendenza dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. Il nulla osta alla liquidazione è comunicata dal RUP all'Area Amministrazione a mezzo di specifica procedura informatica sul gestionale in uso alla Società, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

Art. 39

Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore, si applicano le disposizioni del Codice.

TITOLO IV – Disposizioni finali
Capo I – Disposizioni finali

Art. 40

Spese minute ed urgenti di modico valore

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero le spese di modico valore, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento. In particolare, tutte le spese che risultano inferiori a 1.000,00 euro, pagate per cassa, sono disposte secondo prassi e consuetudini interne all'organizzazione del lavoro tra gli uffici ed in relazione ai poteri di spesa assegnati ai singoli Responsabili di Area/Settore/Ufficio, come da vigente relativa documentazione presente nel Sistema Qualità aziendale.

Art. 41

Validità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed ha efficacia fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

Art. 42

Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le modifiche e le integrazioni intervenute alla normativa vigente prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.
3. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione CdA n. 10/2012.
4. Le procedure avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono proseguendo l'applicazione del presente Regolamento.
5. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente Regolamento.

Art. 43

Entrata in vigore – Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della deliberazione di approvazione da parte del CdA.
2. I Responsabili del Procedimento sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore specifico provvedimento.